

n. 875/24

N.RG 5070 / 2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Genova**  
**Sezione 03 .**

Il Giudice di Pace di Genova Dott. RICCARDO TANAS, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 5070 / 2022 Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2022

**TRA**

Parte istante: SOS AUTOMOTIVE SRL (10580371002)  
rapp. e dif. dall'Avv. UBERTO MISERENDINO (MSRBRT68D29F205S)

**E**

Controparte: ITAS MUTUA (02525520223)  
rapp. e dif. dall'Avv. ANDREA GIRARDI (GRRNDR66C15G224J)

Controparte: POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA (00752930487)

Le parti costituite precisano le conclusioni come nelle rispettive comparse conclusionali

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOS Automotive S.r.l., cessionaria del credito ceduto da Boccati Enrica, proprietaria del veicolo Fiat Doblò tg.

DD805KB, conveniva in giudizio la Polstrada Costruzioni Generali Spa, nonché la propria impresa assicuratrice Itas Mutua secondo la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art.149 c.d.a., per sentire condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 177,60, di cui Euro 97,60 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico ed Euro 80,00 a titolo di spese stragiudiziali, in conseguenza di un sinistro stradale occorso in data 09/09/2020 a Campomorone in Via De Gasperi.

Secondo quanto riferito nell'atto di citazione, nelle suddette circostanze il conducente dell'autocarro Iveco Daily di proprietà dell'odierna convenuta, nell'effettuare una manovra di retromarcia, urtava la Fiat Doblò di proprietà della cedente Boccati Enrica, come da modulo CAI allegato.

Si costituiva in giudizio la Itas Mutua senza muovere alcuna contestazione in punto an in ordine alla responsabilità del conducente del mezzo antagonista nella causazione del sinistro, ma contestando la risarcibilità del danno lamentato dalla parte attrice imputabile alle spese sostenute dalla cedente per il noleggio dell'auto sostitutiva.

Rilevava infatti la parte convenuta che la cedente Boccati Enrica aveva con lei stipulato una polizza assicurativa "Dimensione Auto", che consentiva alla contraente di richiedere gratuitamente il noleggio di un veicolo per 5 giorni consecutivi e con una percorrenza illimitata.

Riteneva pertanto non dovute le somme pagate dalla cedente per il noleggio di un'auto sostitutiva, trattandosi di un ingiustificato aggravamento del danno imputabile alla scelta operata dalla contraente di non usufruire della polizza sottoscritta.

La causa non necessitava di alcuna istruzione orale e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2024.

La domanda in esame merita integrale accoglimento.

Il corretto inquadramento della fattispecie in esame non può prescindere dalla causa petendi su cui si fonda l'azione promossa dall'attrice cessionaria Automotive, e dal ruolo processuale che assume in questo giudizio la convenuta assicuratrice Itas.

Come si evince chiaramente dal tenore letterale dell'atto di citazione, quest'ultima è stata individuata come debitrice, e quindi chiamata in giudizio, non a titolo di responsabilità contrattuale in ragione della polizza che prevede la garanzia del noleggio dell'auto sostitutiva in caso di sinistro, bensì quale impresa gestiona tenuta a risarcire il danno da circolazione stradale nei limiti del massimale di polizza dell'impresa del responsabile civile, secondo la disciplina di cui all'art 149 CDA.

Nel presente giudizio, pertanto, Itas assume il ruolo di soggetto obbligato non a titolo di responsabilità contrattuale derivante da una polizza del tutto inconfidente rispetto all'azione promossa dalla cessionaria, ma piuttosto a titolo di responsabilità extracontrattuale, quale gestiona per conto e nell'interesse dell'impresa della responsabile civile in convenzione CARD.

Tale assunto trova definitivo riscontro nel fatto che l'odierna attrice non si è limitata a citare in giudizio ai sensi dell'art 149 c.d.a., secondo il regime di indennizzo diretto, la assicuratrice della cedente danneggiata, ma ha correttamente convenuto in giudizio anche la società responsabile civile proprietaria del mezzo antagonista, che come è noto assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio di risarcimento del danno da circolazione stradale.

Qualora la *causa petendi* si fosse fondata sulla responsabilità contrattuale di Itas derivante dalla polizza "Dimensione Auto", non vi sarebbe stata ovviamente alcuna necessità di convenire in giudizio anche il responsabile civile del sinistro.

Non vi è dubbio che il danneggiato avrebbe avuto ogni interesse ad azionare la polizza contrattuale che le garantiva il noleggio gratuito dell'auto sostitutiva qualora il danneggiamento fosse dipeso da un sinistro ascrivibile alla propria responsabilità. Allo stesso modo tale scelta avrebbe trovato ragione di essere nel caso in cui il danneggiamento dell'auto si fosse verificato a causa dell'urto con un manufatto, non potendo in dette ipotesi richiedere alcun risarcimento.

Ma nel caso di specie, trattandosi di un sinistro la cui responsabilità va pacificamente ascritta al conducente del mezzo antagonista (nessuna contestazione sul punto è stata mossa da Itas), la sottoscrizione della polizza contrattuale in

questione non poteva certo far venir meno il buon diritto della danneggiata (e quindi della cessionaria subentrata nei suoi diritti) di agire in giudizio a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti di Itas ai sensi dell'art 149 CDA.

Pertanto, il noleggio di un'auto sostitutiva presso una carrozzeria convenzionata con Itas costituiva una facoltà, ma non certo un obbligo a carico della danneggiata.

Quest'ultima, del resto, ben avrebbe potuto agire secondo la procedura risarcitoria tradizionale, e convenire in giudizio direttamente la compagnia assicuratrice del responsabile civile, ed in quel caso nessuno avrebbe potuto dubitare del buon diritto della parte attrice di richiedere a quest'ultima il risarcimento del danno costituito dall'esborso sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva fornita da un soggetto di sua fiducia, indipendentemente dal contenuto della polizza contrattuale sottoscritta con la propria impresa.

Fatta questa precisazione, è di tutta evidenza che quello richiesto dalla parte attrice rientra nella voce di danno da circolazione stradale riconducibile al cosiddetto fermo tecnico, costituito dal pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato a causa dell'impossibilità di utilizzare il proprio mezzo nel periodo di riparazione.

La giurisprudenza della S.C. (Cass.Civ. n.5447/2020, n.20620/2015), ha ripetutamente chiarito che “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione *o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo*, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”.

Nel caso di specie, la cessionaria ha prodotto la fattura in giudizio del 26.10.2020 che attesta l'esborso sostenuto dal soggetto danneggiato per il noleggio dell'auto sostitutiva, sicché non vi è alcuna ragione per non riconoscere all'attrice tale specifica voce di danno.

A nulla rileva che la fattura sia stata emessa dalla stessa società cessionaria che ha intrapreso il presente giudizio, atteso che, per effetto della cessione del credito,

quest'ultima è subentrata al soggetto danneggiato in tutti i suoi diritti di credito derivanti dal sinistro, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione.

Ciò che realmente conta è che l'odierna attrice abbia prodotto tutta la documentazione comprovante il noleggio dell'auto sostitutiva ed il conseguente pregiudizio economico subito dalla cedente in conseguenza del sinistro.

La piena fondatezza della domanda risarcitoria giustifica anche l'accoglimento del capo della domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese stragiudiziali.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condivisa dallo scrivente, le spese stragiudiziali sono intrinsecamente diverse dalle spese processuali e vanno valutate (e quindi risarcite) "ex ante", cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.

All'esito di questa valutazione "ex ante", se il giudice del merito conviene che quella stessa lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non vi è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale. Infatti, la spesa di questa attività non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del difensore non abbia fatto recedere la controparte dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale (Cass. Civ. n.39384/2021).

Sulla somma complessiva dovuta di Euro 177,60 dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria con gli interessi dal fatto al saldo.

Alla luce di tutto quanto finora esposto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art.96 cpc per responsabilità aggravata dell'impresa convenuta.

Com'è noto, il novellato art.96 u.c. c.p.c. consente al giudice, qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, di condannare *anche d'ufficio* la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

La stessa formulazione del citato art.96 u.c. c.p.c., laddove prevede la possibilità per il giudice di liquidare il danno anche d'ufficio, slega evidentemente tale potere dall'effettiva sussistenza in capo alla parte vittoriosa di un danno patrimoniale compiutamente provato.

La condanna d'ufficio ex art.96 comma terzo cpc, introdotto con legge 69/2009 (secondo cui "*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*") introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato.

Detta condanna ha natura sanzionatoria e presuppone la sussistenza dell'elemento soggettivo, richiesto in capo al destinatario della condanna, che postula la presenza del requisito della malafede o della colpa grave (Trib. Reggio Emilia 18.04.2012). Nel caso di specie, tutte le risultanze appena esaminate inducono lo scrivente a ritenere che la convenuta abbia resistito in giudizio con colpa grave.

Il rifiuto da parte di Itas di riconoscere alla parte attrice il danno richiesto si fonda su questioni di diritto che, per le motivazioni suesposte, risultavano ab origine palesemente infondate, ed assume ancor più gravità ove si consideri l'entità particolarmente irrisoria delle pretese azionate.

Per tali ragioni, si ritiene equo liquidare in favore dell'attrice un importo non inferiore ad Euro 700,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza, ma si quantificano nei limiti imposti dall'art.91 u.c. c.p.c.

#### **P.Q.M**

Il Giudice di Pace di Genova, accertata la responsabilità della convenuta POLISTRAD E COSTRUZIONI GENERALI SPA nella causazione del sinistro per cui è causa, accoglie la domanda proposta dalla SOS AUTOMOTIVE SRL, e

condanna la convenuta ITAS MUTUA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice, per i titoli di cui in premessa, della somma complessiva di Euro 177,60, oltre accessori come da motivazione.

Condanna la convenuta ITAS MUTUA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice SOS AUTOMOTIVE SRL della somma di Euro 700,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.

Condanna la convenuta ITAS MUTUA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano ex art.91 u.c. c.p.c. in Euro 150,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA, CPA e quant'altro dovuto per legge.

Così deciso in Genova, lì 1-6-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. RICCARDO TANAS